



DELIBERAZIONE N. h85 DEL 29.11.18 ALLEGATO A PAQ. 3

DRPC

Direzione Generale

Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alle OOCDC n°340 del 9 maggio 2016, n°458 del 1 giugno 2017 e n°472 del 4 agosto 2017.

Art.1.: Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi

1. In applicazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, della OCDPC 382 del 16 agosto 2016 e della OCDPC 544 del 18 settembre 2018, la presente direttiva recepisce le disposizioni ivi previste in ordine ai criteri, i parametri e le finalità dei contributi previsti a favore delle attività economiche e produttive e definisce i requisiti per l'accesso ai contributi ed i termini per la presentazione delle domande per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi segnalati con le apposite schede C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" in attuazione delle seguenti OCDPC:
 - OCDPC n°340 del 09.5.2016: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dell'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle città metropolitane di Catania e Messina e del Libero Consorzio di Enna";
 - OCDPC n°458 del 01.6.2017 - "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina*";
 - OCDPC n°472 del 04.8.2017 - "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo*".
2. ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato "A" della OCDPC 544 del 18 settembre 2018 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, individuato con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi ex OCDPC n°340 del 09.5.2016, OCDPC n°458 del 01.6.2017 e OCDPC n°472 del 04.8.2017, ha indicato, con le disposizioni adottate per le singole ordinanze, il Servizio S.08 "Interventi di Difesa Attiva del Territorio" del DRPC Sicilia quale Organismo Istruttore al quale competerà provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.1 del medesimo Allegato;
3. con la presente direttiva si definiscono le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui allo stesso documento, compresa la modulistica di cui al successivo art.5, predisposta in conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nelle citate delibere dandone immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile;
4. la presente direttiva sarà sottoposta alla Giunta Regionale per l'approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e della relativa modulistica qui contenute e, successivamente, il DRPC Sicilia ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e la divulgazione a mezzo di pubblicazione sul portale istituzionale del DRPC Sicilia all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaDellaRegione/PIR_ProtezioneCivile

La direttiva e la relativa modulistica saranno, altresì, inviate ai comuni interessati che ne



IL SEGRETARIO

daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale. I soggetti interessati hanno 40 giorni dalla data di deliberazione di approvazione da parte della Giunta Regionale per presentare la domanda di contributo con le modalità di cui al successivo art.5;

5. il DRPC Sicilia, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 30 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al comma 4. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento;
6. a seguito del completamento delle operazioni previste al precedente comma 5, il DRPC Sicilia trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione;
7. il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente comma 6 predispone, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 7, della delibera del 28 luglio 2016 e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell'art.1 della legge n°208/2015, all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art.1, comma 3, lettera b), della medesima delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
8. in base a quanto previsto dalla legge n°208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato all'Organismo Istruttore. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

Art.2.: Beni distrutti o danneggiati, interventi ammissibili a contributo e relative finalità

1. i danni subiti e gli interventi ammissibili ai sensi della presente direttiva riguardano esclusivamente beni danneggiati come specificato al successivo articolo 3 e debbono avere un nesso di causalità con uno degli eventi calamitosi indicati nelle OCDPC richiamate all'art.1, comma 1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'art.3 e sono finalizzati:
 - a) alla delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai Piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato;
 - b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - c) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
 - d) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
2. il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

Art.3.: Tipologie di danni e interventi ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor

valore tra quello indicato nella scheda C) "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" presentata al Comune di competenza e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo art.8. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di contributo tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati;

2. relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art.2 sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

2.1 strutture portanti;

2.2 impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

2.3 finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

2.4 serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificatamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificatamente evidenziate nella perizia. Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minore valore previsto al comma 1 ed il massimale previsto al successivo comma 4, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei commi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

3. per le domande di contributo riguardanti:

a) la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito, il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al comma 1 e, comunque, nel limite massimo di cui al comma 4;

b) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino al 80% del minor valore di cui al comma 1 e, comunque, nel limite massimo di cui al comma 4;

c) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino al 80% del minor valore di cui al comma 1 e, comunque, nel limite massimo di cui al comma 4;

4. il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;

5. per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati;

6. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva di cui al comma 3, lett.b), e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti di cui al comma 3, lett.c), danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento calamitoso, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.



IL SEGRETARIO

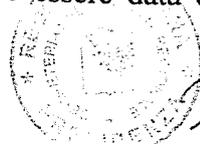
Buon

Art.4.: Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni riguardanti:
 - a) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
 - b) aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
 - c) relativamente ai danni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, i fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art.5.: Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare, a pena di irricevibilità, l'apposita domanda utilizzando il modello predisposto dal DRPC Sicilia (**all.A**) e la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (**all.A1**). La domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo dell'Organismo Istruttore s08@pec.protezionecivilesicilia.it entro il termine tassativo di giorni 40 dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della Giunta Regionale della presente direttiva e della relativa modulistica nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
2. la domanda di contributo è presentata, debitamente sottoscritta, dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti all'evento calamitoso e già segnalati al Comune tramite apposita scheda C "*Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive*";
3. qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda. In tal caso, alla domanda di contributo deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell'immobile (**all.B**);
4. alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo articolo 9, da redigersi utilizzando la modulistica allegata alla presente direttiva contenente gli elementi minimi indicati nel richiamato articolo 9. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo;
5. alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo (**all.C**) se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa;
6. la domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, esclusivamente con le modalità di cui al comma 1, nei termini ivi stabiliti. Ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda farà fede la data di trasmissione della stessa a mezzo PEC all'indirizzo dell'Organismo Istruttore indicato al comma 1.
7. nel caso di irricevibilità della domanda per il mancato rispetto dei termini e modalità indicati ai commi 1 e 6, l'Organismo Istruttore ne fornirà comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine previsto, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede, sempre a mezzo PEC, l'integrazione in sede di istruttoria concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte



Buon

dell'Organismo Istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda;

8. l'Organismo Istruttore provvede, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del DRPC Sicilia, indicato al comma 4 dell'articolo 1, e tramite avviso pubblico da affiggere all'albo dei Comuni interessati, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura, in ogni caso, la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art.6.: Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva, le attività economiche e produttive devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente,
 - b) essere in possesso di partita IVA,
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione,
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
 - e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,
 - f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
2. i requisiti di cui al comma 1, lettere a) - b) - c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
3. i requisiti di cui al comma 1, lettere d) - e) - f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
4. la sussistenza dei superiori requisiti, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, va attestata nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (all.A1);
5. la documentazione attestante la sussistenza dei citati requisiti, a pena di decadenza dal contributo, deve essere presentata all'Organismo Istruttore ad avvenuta ricezione della comunicazione di concessione del contributo e prima dell'attivazione del finanziamento agevolato presso l'istituto di credito; resta ferma la facoltà per l'Organismo Istruttore di richiedere la documentazione in parola nell'ambito dell'attività di controllo di cui al successivo art.11.

Art.7.: Immobili in comproprietà e delega ad un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modello allegato alla presente direttiva (all.D);
2. in assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art.8.: Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da



Bue

- corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto all'articolo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui alla presente direttiva;
2. il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di contributo;
 3. la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui la precedente comma 2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione;
 4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo;
 5. in alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del comma 2, la domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente direttiva dovrà, in ogni caso, contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Art.9.: Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal DRPC Sicilia (all.E), a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine professionale o collegio, nella quale il perito sotto la propria personale responsabilità deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento calamitoso di cui alla OCDPC di riferimento;
 - b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui all'articolo 2, comma 1 – lett. b):
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti ed i serramenti di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione Siciliana o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - b.3) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo;
 - b.4) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 2, e pertanto non ammissibili a contributo;
 - b.5) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.6) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
 - c) relativamente ai danni di cui al comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 2, fornire le specifiche informazioni precisate nella modulistica di cui alla presente direttiva (all.E)



Bionis

finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

2. alla perizia dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività;
3. per l'immobile di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

Art.10.: Trasferimento della proprietà dell'attività economica

1. Il soggetto che, dopo avere presentato la domanda di contributo, trasferisce la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

Art.11.: Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. l'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto al comma 6 dell'articolo 1.
2. a fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al comma precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita all'articolo 1, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto al comma 6 dell'articolo 1 e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente articolo.

Art.12.: Termini per l'esecuzione degli interventi

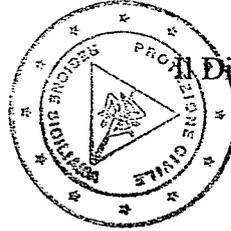
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del Consiglio dei Ministri con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal comma 7 dell'articolo 1, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
 - a) 18 mesi per gli interventi di delocalizzazione o di ripristino dei beni immobili danneggiati;
 - b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui al comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 2;
2. i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati. In tal caso il Responsabile del procedimento dell'Organismo Istruttore proporrà apposita Determina al Dirigente generale del DRPC Sicilia;
3. il DRPC Sicilia e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al superiore comma 2.

Art.13.: Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato – rinvio

1. Con successiva comunicazione il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare:
 - a) le modalità con le quali, a valle della successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
 - b) le modalità con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso presso gli istituti di credito convenzionati;
 - c) le modalità per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione

IL SEGRETARIO
Bue

- del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;
- d) le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;
 - e) le modalità con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;
 - f) le modalità con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese già effettuati di cui al comma 5 dell'articolo 5.



Il Dirigente Generale



IL SEGRETARIO